

	Statuto tipo di Pubblica Assistenza Lombardia	
	Titolo I - Profili generali	
	<u>Art. 1 - Denominazione, sede e emblema</u>	
	È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza	
	Croce Azzurra Travagliato organizzazione di volontariato" (o	
	anche, in forma breve, "Croce Azzurra Travagliato ODV") con	
	sede nel comune di Travagliato, in questo statuto	
	successivamente indicata anche come "Associazione".	
	L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata	
	dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.	
	L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce	
	azzurra inscritta in una circonferenza su cui si sviluppa	
	la denominazione croce azzurra travagliato.	
	<u>Art. 2 - Principi associativi fondamentali</u>	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per	
	attività in favore della comunità e del bene comune e si	
	ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della	
	partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo	
	settore.	
	L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una	
	o più attività di interesse generale tra quelle previste	
	nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo	
	prevalente delle prestazioni dei volontari associati	

	L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria	
	struttura associativa sui principi della democrazia, sulla	
	elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla	
	gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla	
	attività di volontariato, così da intendersi quella prestata	
	in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro	
	neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà	
	sociale.	
	L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di	
	terzi e alla generalità della popolazione.	
	<u>Art. 3 - Scopi associativi</u>	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di	
	rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e	
	nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per	
	la realizzazione di una società più giusta e solidale anche	
	attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la	
	loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e	
	la tutela dei diritti dei cittadini	
	L'Associazione assume, in particolare, il compito di	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte	
	a contrastare e risolvere problemi della vita civile,	
	sociale e culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare	
	bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della	
	solidarietà;	

	c) contribuire all'affermazione dei principi della	
	solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e	
	sociale della collettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la	
	partecipazione attiva dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita	
	associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività	
	di interesse generale, alla crescita culturale e morale	
	delle persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel	
	settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione	
	civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative	
	dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme	
	innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e	
	culturali;	
	g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre	
	associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per	
	il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal	
	presente statuto.	
	A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa	
	nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche	
	Assistenze).	
	<u>Art. 4 - Attività di interesse generale</u>	
	Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione	

	svolge una o più delle seguenti attività di interesse	
	generale:	
	a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla	
	lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs,. 117/17;	
	b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo	
	1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,	
	e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma	
	dell'art. 5 D.Lgs,. 117/17;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio	
	2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6	
	giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla	
	lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs,. 117/17;	
	d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio	
	1992 , n . 225 , e successive modficazioni, di cui	
	alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs,. 117/17;	
	<u>4bis - Azioni conseguenti</u>	
	In particolare l'associazione attua le attività sopra	
	elencate tramite:	
	Interventi e prestazioni sanitarie;	
	a. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;	

	b. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di	
	autoambulanza;	
	c. gestione di servizi sociali, sociosanitari o	
	assistenziali;	
	d. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o	
	in collaborazione con le strutture pubbliche;	
	e. donazione di sangue e organi;	
	f. iniziative di formazione e informazione sanitaria,	
	educazione, nonché attività culturali di interesse sociale	
	con finalità educativa;	
	g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei	
	fattori di rischio e per la protezione della salute negli	
	ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari	
	e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private	
	e pubbliche amministrazioni;	
	iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;	
	interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla	
	utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	h. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	di attività di interesse generale, nonché di tutela della	
	propria memoria storica, attraverso la conservazione e la	
	valorizzazione del patrimonio documentale;	

	organizzazione di incontri per favorire la partecipazione	
	dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla	
	programmazione del loro soddisfacimento;	
	organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi	
	conseguenti al precedente punto;	
	organizzazione e gestione di servizi sociali ed	
	assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone	
	anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche	
	temporanee di difficoltà;	
	promozione, organizzazione e gestione di attività di	
	collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto	
	delle competenze di ANPAS nazionale;	
	promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli della nonviolenza e della difesa non armata;	
	promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco;	
	assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;	
	attività di raccolta fondi per il finanziamento delle	
	attività sociali.	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione	
	può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta	
	quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti	
	dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti	

	del terzo settore.	
	<u>4ter - Attività secondarie e sussidiarie</u>	
	L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di	
	interesse generale a condizione che esse siano secondarie e	
	strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel	
	rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.	
	Tali attività saranno individuate dall'organo di	
	amministrazione che ne documenta il carattere strumentale	
	nella relazione di missione.	
	<u>Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito</u>	
	L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno	
	personale volontario e gratuito dei propri aderenti.	
	L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate dall'Associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono	
	in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare	
	funzionamento oppure occorrenti a qualificare o	
	specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei	
	lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore	

	al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla	
	maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle	
	modificazioni alla normativa attualmente vigente per le	
	organizzazioni di volontariato.	
	Titolo II - Soci	
	<u>Art. 6 - Requisiti</u>	
	Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini	
	senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di	
	lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni	
	personali e sociali, che condividono le finalità	
	dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto	
	e/o il regolamento.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda	
	al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal	
	Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le	
	finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad	
	osservarne lo Statuto e i regolamenti.	
	- Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina	
	entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in	
	merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone	
	comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la	
	deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto	
	della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la	
	domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di	
	rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea	

	dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	- L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette	
	soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve	
	essere integrato entro un anno, trascorso il quale	
	l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in	
	un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore.	
	Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e	
	che sottoscrivono la quota associativa.	
	Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a	
	prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e	
	gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di	
	solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati	
	dall'Associazione.	
	I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non	
	hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la	
	convocazione, di eleggere e di essere eletti.	
	Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente	
	esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita	
	associativa, così come la possibilità di trasferire la quota	
	associativa a qualunque titolo.	
	<u>Art. 7 - Diritti</u>	
	I soci hanno diritto di:	
	partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal	

	presente statuto e dai regolamenti associativi;	
	eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere	
	all'elezione quali componenti di questi ultimi.	
	chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti	
	dal presente statuto;	
	formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei	
	programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini	
	previsti nel presente statuto;	
	essere informati sull'attività associativa.	
	<u>Art. 8 - Doveri</u>	
	I soci sono tenuti a:	
	a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli	
	organi associativi;	
	b) essere in regola con il versamento della quota	
	associativa;	
	c) non compiere atti che danneggino gli interessi e	
	l'immagine della Associazione;	
	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi	
	dell'Associazione.	
	<u>Art. 9 - Incompatibilità</u>	
	Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le	
	medesime attività svolte dall'Associazione.	
	Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono	
	con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.	
	<u>Art . 10 - Perdita della qualità di socio</u>	

	La qualità di socio si perde:	
	a) per morosità;	
	b) per decadenza;	
	c) per esclusione;	
	d) per recesso;	
	e) per decesso.	
	a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che	
	entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la	
	sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.	
	b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che	
	venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.	
	9.	
	c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che,	
	avendo gravemente violato una o più disposizioni del	
	presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del	
	rapporto associativo.	
	d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che	
	abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto	
	associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al	
	versamento della quota associativa relativa all'anno di	
	esercizio in cui il recesso è stato esercitato.	
	Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b)	
	e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad	
	esporre le proprie ragioni difensive.	
	Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio	

	può ricorrere entro un mese dalla comunicazione scritta	
	effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o PEC.	
	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi	
	dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.	
	Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del	
	termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal	
	momento in cui l'associazione riceve la relativa	
	comunicazione.	
	Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di	
	rendicontazione	
	<u>11 - Scritture contabili e bilancio</u>	
	L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione	
	dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e	
	per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini	
	della redazione del bilancio.	
	Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale,	
	rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella	
	relazione di missione oltre ad illustrare le poste di	
	bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità	
	di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione	
	documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai	
	sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.	
	Qualora le entrate dell'associazione risultino essere	

	inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia	
	eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa	
	attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è	
	facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma	
	semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso	
	l'associazione documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera	
	u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto	
	per cassa.	
	L'associazione include nel proprio bilancio anche i	
	rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi	
	effettuate nell'anno.	
	Il bilancio viene depositato presso il registro unico	
	nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità	
	previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad	
	ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione	
	aderisce.	
	<u>Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate</u>	
	1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il	
	primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.	
	2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	dalle quote degli aderenti;	
	da contributi di privati;	
	da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati	

	finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;	
	da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;	
	da rendite patrimoniali e finanziarie;	
	da attività di raccolta fondi;	
	da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo	
	gratuito a fini di sovvenzione;	
	da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari	
	curata direttamente dall'associazione;	
	da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (84);	
	da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del	
	carattere assistenziale dell'associazione;	
	da proventi derivanti da attività di interesse generale	
	svolte quali attività secondarie e strumentali;	
	da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4	
	comma 3.	
	<u>Art. 13 - Patrimonio</u>	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate	
	di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività statutarie ai fini del	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	L'Associazione non può distribuire, neppure in modo	
	indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi	
	della normativa vigente in materia per le organizzazioni di	
	volontariato e gli enti del terzo settore.	

	Art. 14 <u>Bilancio sociale</u>	
	L'associazione redige il bilancio sociale secondo le	
	disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico	
	nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel	
	proprio sito internet.	
	Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere	
	inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia	
	eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa	
	attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la	
	redazione del Bilancio sociale è facoltativa.	
	Titolo IV – Organi associativi	
	<u>Art. 15 – Organi</u>	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a. l'Assemblea dei soci;	
	b. l'Organo di amministrazione;	
	c. il Presidente;	
	d. l'Organo di Controllo;	
	il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla	
	normativa sul terzo settore a meno che le relative	
	competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo	
	formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017	
	e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Non possono far parte degli organi sociali coloro che	
	abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero	
	rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.	

	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei	
	componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti	
	di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore	
	legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della	
	funzione.	
	<u>Art. 16 - Assemblea</u>	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita	
	dai soci dell'Associazione.	
	Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea	
	obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.	
	<u>Art. 17 - Convocazione</u>	
	- L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di	
	avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici,	
	unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e	
	pubblicato sul sito dell'associazione.	
	- L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti	
	all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione,	
	ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per	
	la riunione.	
	L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un	
	comune in cui l'Associazione opera.	
	<u>Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione</u>	

	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno,	
	entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del	
	bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri	
	adempimenti di propria competenza.	
	Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a	
	fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi	
	ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo	
	sviluppo associativo e del volontariato.	
	Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga	
	opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle	
	materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio	
	o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.	
	<u>Art. 19 - Quorum costitutivi</u>	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della maggioranza dei soci	
	aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei presenti.	
	L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle	
	modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è	
	validamente costituita, in prima convocazione, con la	
	presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto,	
	in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo	
	degli aventi diritto al voto.	

	L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	<u>Art. 20 - Adempimenti</u>	
	L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente	
	dell'associazione. In apertura dei propri lavori,	
	l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per	
	le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori	
	per le votazioni per scheda.	
	Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale,	
	da trascrivere in apposito libro.	
	<u>Art. 21 - Validità delle deliberazioni</u>	
	L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con	
	voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione	
	alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda	
	singole persone.	
	Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso	
	della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.	
	Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei	
	consensi, è eletto il candidato più anziano di età	
	anagrafica.	
	Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti	
	espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a	
	modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede	
	legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti	

	dei soci presenti con diritto di voto.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo	
	scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del	
	patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre	
	quarti dei soci con diritto di voto.	
	<u>Art. 22 - Intervento e rappresentanza</u>	
	Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta anche in calce	
	all'avviso di convocazione.	
	Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il	
	presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il	
	pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando	
	si deliberi su fatti di natura personale.	
	È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non	
	soci di prendere la parola.	
	<u>Art. 23 - Competenze</u>	
	<u>L' assemblea ordinaria</u>	
	a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;	
	b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;	
	c. determina l'importo annuale delle quote associative;	
	d. definisce le linee programmatiche della Associazione;	
	e. approva il regolamento generale della Associazione e le	
	sue modifiche;	

	f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e	
	dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;	
	g. determina preventivamente il numero dei componenti del	
	consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;	
	h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la	
	sua nomina sia obbligatoria per legge;	
	l. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;	
	delibera sulla esclusione degli associati.	
	delibera sulle istanze di ammissione all'associazione	
	rigettate dal Consiglio;	
	delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione	
	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'assemblea <u>straordinaria</u> delibera:	
	a. sulle modifiche dello statuto sociale;	
	b. sulla variazione della sede legale;	
	c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione;	
	d. sulla devoluzione del patrimonio	
	<u>Art. 24 - Organo di Amministrazione</u>	
	L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è	
	composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo	

	di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente	
	dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti	
	del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.	
	Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono	
	rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è	
	subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità,	
	professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico	
	Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.	
	Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da	
	parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il	
	presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente	
	nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il	
	segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore	
	sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra	
	i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci;	
	può nominare altri direttori con riferimento a specifici	
	settori di attività dell'Associazione.	
	Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento	
	generale dell'Associazione.	
	Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene	
	opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta	
	ogni tre mesi.	
	Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con	
	avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili	

	telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima	
	della data fissata per la riunione, salva la possibilità di	
	convocazione con preavviso inferiore in presenza di	
	particolari motivi di urgenza.	
	L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti	
	all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della	
	riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al	
	comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.	
	Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura	
	del segretario, da trascrivere in apposito libro.	
	<u>Art. 25 - Quorum costitutivi e voto</u>	
	Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà	
	più uno dei componenti.	
	E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del	
	consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a	
	consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e,	
	quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.	
	Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto	
	palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti	
	di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione	
	riguarda le singole persone.	
	Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di	
	conflitto di interesse.	

	Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto	
	dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio	
	medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e	
	di parola	
	Nelle materie di competenza del direttore sanitario per	
	disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera	
	previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.	
	<u>Art. 26 - Competenze</u>	
	Il Consiglio:	
	a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per	
	gli adempimenti di cui al precedente art. 21;	
	b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
	c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel	
	perseguimento degli obiettivi associativi;	
	d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed	
	altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli	
	obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo	
	statuto nazionale di Anpas;	
	e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci	
	secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto	
	f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di	
	socio	
	g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di	
	rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto	
	e di legge;	

	h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;	
	i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione	
	dell'Associazione.	
	l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi	
	dell'art. 4 ter del presente statuto.	
	<u>Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi</u>	
	Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi,	
	debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri	
	componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria	
	dei non eletti.	
	Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia	
	esaurita, procederà ad elezioni suppletive.	
	Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà	
	più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine	
	sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le	
	ratifiche dell'assemblea.	
	La decadenza del consiglio comporta anche quella del	
	presidente, del collegio dei revisori dei conti e del	
	collegio dei probiviri.	
	Nel caso di decadenza degli organi associativi, il	
	presidente dell'associazione provvede immediatamente alla	
	convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi	
	medesimi.	
	<u>Art. 28 - Presidente</u>	
	Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di	

	Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre	
	esercizi e può essere rieletto per un massimo di due mandati.	
	Il presidente:	
	ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei	
	confronti di terzi e in giudizio;	
	dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;	
	può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è	
	autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni	
	di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche	
	Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone	
	liberatorie quietanze;	
	ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti l'associazione davanti a	
	qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;	
	convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti	
	dall'Associazione;	
	in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di	
	competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli	
	a ratifica nella prima riunione successiva.	
	In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le	
	relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.	
	<u>Art. 29- Organo di controllo</u>	
	L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e	

	da due supplenti resta in carica tre anni ed i suoi	
	componenti, che possono essere eletti anche fra non soci,	
	sono rieleggibili.	
	Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve	
	essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2,	
	art. 2397 del Codice civile.	
	Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea	
	i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e	
	stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito	
	libro.	
	<u>Art. 30 - Competenze</u>	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.	
	Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente	

	costituite quando è presente la maggioranza dei suoi	
	componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza	
	dei presenti.	
	<u>Art. 31 Libri sociali obbligatori</u>	
	L'associazione deve tenere:	
	a) il registro dei volontari nel quale iscrive i	
	volontari che svolgono attività in modo non occasionale;	
	b) il libro degli associati;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali	
	redatti con atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri	
	organi associativi.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.	
	Titolo V - Norme finali	
	<u>Art. 32 - Sezioni</u>	
	Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o	
	più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere	
	dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento	
	conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.	
	<u>Art. 33 Regolamenti</u>	
	Il regolamento generale:	
	a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle	
	riunioni del consiglio;	

	b. individua le modalità di informazione ai soci delle	
	attività associative e disciplina il diritto di accesso ai	
	libri sociali;	
	c. determina le competenze del segretario, del tesoriere,	
	del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente	
	nominati in relazione a specifici settori di intervento	
	dell'associazione;	
	d. regola ogni altra materia in attuativa del presente	
	Statuto.	
	In relazione agli specifici settori di intervento	
	dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di	
	funzionamento dei servizi.	
	<u>Art. 34- Scioglimento dell'Associazione</u>	
	L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso	
	di estinzione o scioglimento, il patrimonio	
	dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio	
	regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,	
	sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito	
	il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe	
	con preferenza nel territorio in cui ha operato	
	l'Associazione sciolta.	
	<u>Art. 35 - Rinvio</u>	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e	
	le disposizioni di legge vigenti in materia.	